

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 9.5.2014, esecutiva, modificato con atti C.C. n. 67 del 24.9.2014, n. 71 del 15.7.2015, C.C. n. 33 del 20.4.2016, C.C. n. 24 del 29.3.2017)

Art. 23 - Riduzioni per il riciclo e altre riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

1/bis Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo per l'importo unitario di euro 0,10 euro per Kg avviato a riciclo (escludendo gli imballaggi terziari, il cui trattamento compete per legge al produttore) e a condizione che la frazione riavviata al riciclo sia almeno pari a 125 Kg/anno.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo ovvero utilizzando appositi sistemi informatizzati, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. Alle utenze non domestiche che provvedano al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione tariffaria, come da Regolamento comunale vigente. L'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione tariffaria viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione della riduzione tariffaria ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.

6. Per incentivare la raccolta differenziata da parte di utenze non domestiche, con deliberazione della Giunta Comunale sono annualmente fissati i massimali percentuali di riduzione della tariffa e gli eventuali massimali di riduzione complessiva a livello comunale in base a conferimenti regolari presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune. I requisiti minimi affinché il conferimento sia classificato come regolare sono stabiliti dalla Giunta Comunale in rapporto alla tipologia e alla superficie dell'attività esercitata. Qualora le riduzioni eccedano il massimale stanziato dalla Giunta, le riduzioni stesse saranno ripartite in modo proporzionale in base all'ammontare complessivo della tassa dovuta in assenza di riduzioni.

6 bis. Alle utenze non domestiche che effettuano, in modo continuativo, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione del 10% della tariffa del tributo, relativamente alle utenze dove si producono i residui oggetto di compostaggio, con effetto dalla data di presentazione al protocollo del Comune di apposita istanza redatta utilizzando il modello predisposto dal Settore comunale competente, attestante di avere attivato, in modo continuativo, il compostaggio di cui al presente comma e corredata dalla documentazione che comprovi la realizzazione di un sistema di compostaggio efficiente. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

6 ter. Il competente Settore del Comune ovvero il gestore del servizio rifiuti possono stabilire requisiti per il diritto alla riduzione (modalità di corretta gestione del compostaggio, ecc). Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore, nonché soggetti dai medesimi incaricati, a provvedere a verifiche, con sopralluoghi nelle aree private ove necessario, anche periodiche, al fine di accertare la corretta gestione del compostaggio. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui vengono accertate le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, ovvero qualora venga impedito l'accesso per le verifiche; cessa altresì di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

6 quater. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, in modo continuativo, producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno,

ovvero per l'alimentazione animale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e secondo modalità preventivamente comunicate al Comune, nell'ambito di progetti/collaborazioni finalizzati alla solidarietà sociale e contrasto dello spreco alimentare, è riconosciuta una riduzione a consuntivo della tariffa del tributo, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

6 quinquies. In relazione alla riduzione di cui al comma 6 quater del presente articolo, si fa riferimento alla norme di cui alla Legge 19.8.2016, n. 166, tra le quali le definizioni di cui all'art. 2 e le modalità di documentazione di cui all'art. 16.

6 sexies. La riduzione di cui al comma 6 quater del presente articolo, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità debitamente documentata di beni alimentari ceduti gratuitamente e l'importo unitario di euro 0,20 per Kg di bene alimentare donato, nel rispetto dei requisiti e condizioni di legge e di quelli previsti dal presente articolo.

6 septies. La riduzione di cui ai commi 6 quater del presente articolo deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, indicando il progetto/collaborazione finalizzato alla solidarietà sociale e contrasto dello spreco alimentare a cui abbia aderito, l'elenco dettagliato delle quantità di prodotti alimentari devoluti nell'anno precedente e dei soggetti destinatari ed allegando copia di apposita documentazione. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

8. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili di cui al presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.